

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3388 del 04/07/2022
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2694 del 03/09/2014 Prot. Prov.le 82930/2014, intestata a RIPRO-COOP SOCIETA' AGRICOLA per lo stabilimento di incubazione uova sito nel Comune di Bertinoro, Via Colombarone n. 1903
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3567 del 04/07/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno quattro LUGLIO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2694 del 03/09/2014 Prot. Prov.le 82930/2014, intestata a RIPRO-COOP SOCIETA' AGRICOLA per lo stabilimento di incubazione uova sito nel Comune di Bertinoro, Via Colombarone n. 1903

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2694 del 03/09/2014 Prot. Prov.le 82930/2014 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13.03.2013 n° 59. RIPRO-COOP SOCIETA' AGRICOLA con sede legale in Cesena (FC), Via del Rio n.400 – Protocollo istanza del SUAP di Bertinoro n. 6041 del 07/04/2014 – Adozione Autorizzazione Unica ambientale per lo stabilimento di incubazione uova sito nel Comune di Bertinoro (FC), Via Colombarone n. 1903”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 19/09/2014 e successivamente aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-399 del 26/02/2016 e rilasciata dal SUAP in data 02/03/2016;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO B e Relative Planimetrie e ALLEGATO B INTEGRAZIONE “SCARICHI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN FOGNATURA”, l'Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- all'ALLEGATO C “IMPATTO ACUSTICO” il Nulla osta acustico art. 8 co. 6 L. 447/1995.

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale presentata ad Arpae in data 14/01/2022, acquisita al PG/2022/5576, relativa all'ALLEGATO A e ALLEGATO B sopra richiamati;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Atteso che con Nota Arpae PG/2022/14379 del 28/01/2022 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata;

Considerato che in data 04/02/2022 la ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, acquisita da Arpae al PG/2022/18275;

Atteso che in data 10/02/2022 con Nota Arpae PG/2021/21948, sono state richieste integrazioni anche in merito all'impatto acustico;

Considerato che in data 01/04/2022, a seguito di concessione proroga, la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita da Arpae al PG/2022/55207;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 04/05/2022, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 13500 del 01/07/2022, acquisito da Arpae al PG/2022/109293, a firma del Capo del IV Settore Servizio LL.PP e A.E., ove viene specificato quanto di seguito riportato: *“(…) Visto il Parere FAVOREVOLE per modifica non sostanziale all'AUA IN OGGETTO di Acque reflue industriali in fognatura rilasciato da HERA S.p.A. - Direzione Acqua prot. 58419 del 24/06/2022, pervenuto in data 30/06/2022 prot. 13259; (…)* Vista la documentazione allegata alla domanda, dalla quale emerge che la modifica non

sostanziale all'AUA in oggetto è relativa ad:

A) installazione di due nuove platee di disinfezione dei mezzi e di un sistema di abbattimento polveri ad umido (scrubber o torre di lavaggio) ;

B) sostituzione della tavola planimetrica per aggiornamento della posizione del pozzetto di prelievo;

(...) in relazione all'oggetto e alle caratteristiche dello scarico, **non si rilevano elementi ostativi al rilascio di nulla osta allo scarico** di Acque reflue industriali in fognatura, **con le PRESCRIZIONI di seguito indicate e, per quanto non previsto, alle normative vigenti in materia:**

1) Nella rete fognaria nera di Via Nuova sono ammessi, oltre agli scarichi derivanti da lavaggio e disinfezione locali, carrelli, cassetti di incubazione e scatole, anche gli scarichi derivanti da platee disinfezione pneumatici e carrozzerie automezzi e sistema di abbattimento polveri (scrubber). Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato. (...) Copia della planimetria della rete fognaria aggiornamento del 20/10/2021 dovrà essere allegata all'atto autorizzativo e farne parte integrante., confermando altresì tutte le restanti prescrizioni riportate nell'Allegato B della Determina della Provincia di Forlì-Cesena n. 2694 del 03/09/2014 e nell'Allegato B INTEGRAZIONE di cui alla Determinazione n. DET-AMB-2016-399 del 26/02/2016;

- Nulla osta acustico art. 8 comma 6 L.447/1995: Atto Prot. Com.le 8759 del 02/05/2022, acquisito da Arpae al PG/2022/72718, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO C.

Atteso che, per quanto sopra, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2694 del 03/09/2014 Prot. Prov.le 82930/2014 avente ad oggetto: "D.P.R. 13.03.2013 n° 59. RIPRO-COOP SOCIETA' AGRICOLA con sede legale in Cesena (FC), Via del Rio n.400 – Protocollo istanza del SUAP di Bertinoro n. 6041 del 07/04/2014 – Adozione Autorizzazione Unica ambientale per lo stabilimento di incubazione uova sito nel Comune di Bertinoro (FC), Via Colombarone n. 1903", rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 19/09/2014 e successivamente aggiornata, **come segue:**

- sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A, con ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;
- aggiornamento del vigente ALLEGATO B e Relative Planimetrie come sopra riportato;
- sostituzione integrale del vigente ALLEGATO C, con ALLEGATO C parte integrante e sostanziale del presente atto.

Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 114 del 19/11/2019, con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabilità del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la nota del 31/12/2021 assunta al PG/2021/201008, con la quale la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena ha delegato le funzioni afferenti all'incarico di Funzione "Autorizzazioni complesse ed Energia" alla Dott.ssa Tamara Mordenti in qualità di dirigente presso il medesimo servizio a far data dal 01/01/2022;

Atteso che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Maria D'Angelo, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2694 del 03/09/2014 Prot. Prov.le 82930/2014** avente ad oggetto: *“D.P.R. 13.03.2013 n° 59. RIPRO-COOP SOCIETA' AGRICOLA con sede legale in Cesena (FC), Via del Rio n.400 – Protocollo istanza del SUAP di Bertinoro n. 6041 del 07/04/2014 – Adozione Autorizzazione Unica ambientale per lo stabilimento di incubazione uova sito nel Comune di Bertinoro (FC), Via Colombarone n. 1903”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 19/09/2014 e successivamente aggiornata, **come segue**:
 - **sostituzione integrale dei vigenti ALLEGATO A e ALLEGATO C, con ALLEGATO A e ALLEGATO C parti integranti e sostanziali del presente atto;**
 - **L'ALLEGATO B e Relative Planimetrie viene modificato come di seguito riportato:**
La prescrizione n. 1 è sostituita dalla seguente:
 - 1) **Nella rete fognaria nera di Via Nuova sono ammessi, oltre agli scarichi derivanti da lavaggio e disinfezione locali, carrelli, cassetti di incubazione e scatole, anche gli scarichi derivanti da platee disinfezione pneumatici e carrozzerie automezzi e sistema di abbattimento polveri (scrubber). Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
 - **Il punto “Potenzialità dell’insediamento: 11000 mc/anno”, di cui alla tabella delle caratteristiche dello scarico riportata nell’allegato suddetto, viene sostituito con il punto “Potenzialità dell’insediamento: 11000 mc/anno – 50 mc/giorno;**
 - **Le Planimetrie sono sostituite con la Planimetria parte integrante e sostanziale del Presente Atto;**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2694 del 03/09/2014 Prot. Prov.le 82930/2014.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Maria D'Angelo attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2694 del 03/09/2014 Prot. Prov.le 82930/2014, e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad Hera S.p.A. ed al Comune di Bertinoro per il seguito di rispettiva competenza.

Per la Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

La Dirigente Delegata
Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione n. 2694 del 03/09/2014 prot. n. 82930, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 19/09/2014 prot. n. 15256, successivamente aggiornata con determinazione di Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena n. DET-AMB-2016-399 del 26/02/2016, rilasciata dal Comune di Bertinoro in data 02/03/2016 prot. n. 4280.

Con PEC del 14/01/2022, acquisita al prot. PG/2022/5576, la Ditta ha presentato ad Arpae SAC di Forlì-Cesena una comunicazione di modifica non sostanziale che, per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, è inerente a quanto di seguito riportato:

- sostituzione integrale dell'impianto di aspirazione delle sale con le celle di schiusa nell'area nord dello stabilimento (celle nuove – emissioni esistenti E10a, E10b, E10c, E10d “Sala schiuse”) con un nuovo impianto (di cui alla emissione modificata E10 che raggrupperà le attuali “Sala schiuse” in un'unica emissione che sarà spostata di alcuni metri) dotato anche di sistema di abbattimento delle polveri;
- inserimento di un ulteriore estrattore d'aria a parete (di cui alla nuova emissione E24) nella sala incubazione.

Con PEC del 01/04/2022, acquisita al PG/2022/55207, la Ditta ha inoltrato la documentazione integrativa, nella quale viene chiarito quanto segue:

- nei pressi del nuovo impianto di abbattimento ad umido di cui alla emissione E10 *“è presente l'impianto di trattamento della emissione E8 (torre ad umido e filtrazione) proveniente dalle sale di lavorazione dei pulcini, dove effettivamente sono presenti le polveri (micro piumino) prodotte dalla manipolazione dei pulci (ribaltamento dei cassette di schiusa, selezione e sessaggio ecc.), che viene attivato nei giorni in cui si eseguono queste lavorazioni.*

In considerazione dello stato di vetustà del sistema di trattamento della emissione E8 e dei tempi necessari per la progettazione e l'acquisizione di impianti di questa tipologia, il nuovo impianto per il trattamento delle emissioni E10 è stato progettato e dimensionato per sostituirlo in caso di rottura tramite il solo collegamento della condotta di emissione dell'aria, previa comunicazione di modifica di impianto, garantendo continuità al ciclo di produzione. Per questo motivo nella emissione E10 è già stata prevista la predisposizione per il punto di campionamento.

Le celle di schiusa sono ambienti con un microclima (temperatura e umidità) controllato, chiuse tra due corridoi (anteriore e posteriore), con i quali sono in contatto tramite un camino per l'uscita dell'aria e piccole aperture per l'ingresso; il flusso dell'aria viene ottenuto mantenendo in leggera depressione il corridoio posteriore attraverso il funzionamento di un estrattore d'aria. ...omissis...

Le emissioni provenienti dagli estrattori d'aria dei locali di schiusa non hanno assolutamente inquinanti odorigeni e anche le polveri sono presenti in quantitativi molto limitati in quanto non esiste nessuna connessione tra il punto di aspirazione ed il camino di sfiato della cella”;

- relativamente alla emissione E24, per cui è stata rettificata la provenienza in quanto non aspira aria dalla sala di schiusa come indicato in precedenza, ma è funzionale alla “sala incubazione”: in particolare la *“sala incubazione” con le celle di incubazione, la sala schiuse ed il locale intermedio sono soppalcati, ed è presente una intercapedine tra il solaio e la copertura del fabbricato; le celle di incubazione per il ricambio aria hanno ciascuna un camino che attraversa il solaio e si apre nell'intercapedine. L'estrattore d'aria con emissione E24, montato a parete, crea una depressione nella intercapedine e quindi un flusso d'aria nelle celle di incubazione, i cui camini di sfiato non solo non sono connessi col punto di emissione, ma ne sono anche molto lontani. L'estrattore d'aria E24 rappresenta esclusivamente un ricambio aria in quanto nelle celle di incubazione sono presenti solo uova ed il flusso*

dell'aria deve garantire la qualità dell'aria stessa (l'aria che viene immessa nelle sale è trattata con UTA) ed il mantenimento della temperatura e dell'umidità all'interno delle stesse celle”;

- le emissioni esistenti E3 ed E4 “ricambio aria sala schiusa”, non oggetto della modifica, sono ricambi aria, sullo stesso principio della emissione modificata E10, ma realizzati con estrattore d'aria a parete che crea la depressione nel “corridoio posteriore” per favorire la movimentazione dell'aria all'interno delle celle di schiusa.

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera trattasi di modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e smi, dal momento che l'attività svolta dagli estrattori di cui all'emissione modificata E10 ed alla nuova emissione E24 è effettivamente di solo ricambio dell'aria e pertanto si tratta di emissioni in atmosfera non soggette ad autorizzazione.

Il Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto necessario evidenziare per alcune emissioni di seguito riportate, esistenti e non oggetto di modifica, quanto segue:

- EMISSIONE E1 – CENTRALE TERMICA 325 kW a metano
EMISSIONI E6, E7 – CENTRALE TERMICA n. 2 caldaie 465 kW cad. a metano
EMISSIONE E16 – CENTRALE TERMICA STERILIZZAZIONE 58 kW a metano
derivano da impianti di combustione alimentati a metano con potenza termica nominale complessiva > 1 MW (1,313 MW) e pertanto, alla luce della modifica apportata dal D.Lgs 183/17 alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06, non possono essere più classificate come scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., come indicato nelle precedenti determinazioni di AUA, e divengono ora oggetto di autorizzazione. Tali emissioni sono soggette ai valori limite stabiliti al punto 1.3 Prima Tabella della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06 e smi di seguito riportati, senza obbligo di monitoraggi periodici in analogia con quanto disciplinato nell'Allegato 4.34 alla D.G.R. 2236/09 e smi per gli impianti termici civili con potenza termica del singolo focolare inferiore a 3 MW a metano:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3%di O ₂
Polveri *	5 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)*	35 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc

*Il valore limite di emissione per le polveri e per gli ossidi di zolfo si considera rispettato se viene utilizzato metano o GPL.

- EMISSIONI E14a, E14b – GENERATORE DI EMERGENZA kW 175 a gasolio
EMISSIONE E15 – GENERATORE DI EMERGENZA kW 640 a gasolio
trattasi di emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte ad autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., essendo provenienti da impianti compresi alla lettera bb) punto 1. Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tali emissioni si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al Punto 3 (prima tabella) della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della D.G.R. 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici, come di seguito indicato:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 5% di O ₂
Polveri	130 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	4.000 mg/Nmc per i motori ad accensione spontanea di potenza < 3 Mw
Monossido di carbonio	650 mg/Nmc

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

A seguito della modifica non sostanziale in oggetto si è ravvisata comunque la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica

Ambientale precedente, come di seguito indicato:

- sostituzione del riferimento alle emissioni E10a, b, c, d “Sala schiuse” con il riferimento alla nuova emissione N. E10 “Sala schiuse” al punto 2. del Paragrafo C. “Emissioni in atmosfera non soggette alla presente autorizzazione”, a seguito della richiesta di modifica di cui alla comunicazione in oggetto;
- inserimento della nuova emissione N. E24 “Sala incubatrice” dal punto 2. del Paragrafo C. “Emissioni in atmosfera non soggette alla presente autorizzazione”, a seguito della richiesta di inserimento di cui alla comunicazione in oggetto;
- eliminazione delle prescrizioni 3., 4., 5. e 6. del Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione”, in quanto la Ditta ha già ottemperato alle stesse;
- rinumerazione delle prescrizioni del Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione” a seguito delle variazioni di cui sopra.

Per quanto riguarda le altre emissioni presenti nello stabilimento e non oggetto di modifica, si rimanda alle valutazioni, condizioni e prescrizioni di cui all'Allegato A alle precedenti determinazioni di AUA.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, rende necessario aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera relativamente alle emissioni sopracitate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA da parte del SUAP del Comune di Bertinoro in data 19/09/2014 prot. n. 15256, successivamente aggiornata in data 02/03/2016 prot. n. 4280, e dalla documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale di AUA presentata in data 14/01/2022 acquisita al PG/2022/5576, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento dell'AUA.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONI E14a, E14b – GENERATORE DI EMERGENZA kW 175 a gasolio

EMISSIONE E15 – GENERATORE DI EMERGENZA kW 640 a gasolio

provenienti da impianti compresi alla lettera bb) punto 1. Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tali emissioni si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al Punto 3 (prima tabella) della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della D.G.R. 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici, come di seguito indicato:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 5% di O ₂
Polveri	130 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	4.000 mg/Nmc (per i motori ad accensione spontanea di potenza < 3 MW)
Monossido di carbonio	650 mg/Nmc

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONI E2, E13, E24 – RICAMBIO ARIA SALA INCUBATRICI

EMISSIONI E3, E4 – RICAMBIO ARIA SALA SCHIUSA

EMISSIONE E5 – AERAZIONE LOCALE

EMISSIONE E10 – SALA SCHIUSE

EMISSIONE E11 – LAVAGGIO ATTREZZATURE
EMISSIONE E12 – ASCIUGATRICE LAVANDERIA
EMISSIONE E18 – RAFFREDDAMENTO SALA CENTRALE TERMICA
EMISSIONE E19, E20 – RAFFREDDAMENTO SALA GENERATORI
EMISSIONE E21 – RAFFREDDAMENTO SALA TRASFORMATORE
EMISSIONE E22, E23 – RAFFREDDAMENTO SALA COMPRESSORI

derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06 e smi, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte Quinta del citato decreto.

3. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE E17 – RAFFREDDAMENTO SALA STERILIZZAZIONE

derivante da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte V del citato decreto. L'emissione, che si attiva al termine del processo di sterilizzazione delle attrezzature, recapita all'esterno anche i fumi di combustione di un generatore di calore a fiamma diretta di potenza termica pari a 65 kW alimentato a metano, che si accumulano nella sala durante la sterilizzazione.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di incubazione uova sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E1 – CENTRALE TERMICA 325 kW a metano

Portata massima	600	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	20	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc
--	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONI E6 – CENTRALE TERMICA 465 kW a metano

Portata massima	800	Nmc/h
Altezza minima	6,5	m
Durata	20	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc
--	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONI E7 – CENTRALE TERMICA 465 kW a metano

Portata massima	800	Nmc/h
Altezza minima	6,5	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc
--	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE N. E8 – SALA LAVORAZIONE

Impianto di abbattimento: ad umido + filtro metallico

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	20	mg/Nmc

EMISSIONE N. E9 – SILOS STOCCAGGIO

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	0	m
Durata	10	h/g

Tenuto conto della tipologia di attività, della estrema saltuarietà di tale emissione (durata e frequenza indicate nel quadro riassuntivo delle emissioni), non vengono stabiliti limiti e prescrizioni.

EMISSIONE E16 – CENTRALE TERMICA STERILIZZAZIONE 58 kW a metano

Portata massima	400	Nmc/h
Altezza minima	4,5	m
Durata	5	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Attività e servizi/autorizzazioni e concessioni/autorizzazioni ambientali/emissioni in atmosfera/autorizzazioni con procedura ordinaria, al link https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/autorizzazioni-ambientali/emissioni-in-atmosfera/presc_tecn_punti_prelievo.pdf). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio periodico annuale della **emissione E8** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
4. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati sia in fase di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Vista la Comunicazione di Modifica Non Sostanziale di AUA presentata dalla Ditta RIPRO-COOP Soc. Coop. Agr., trasmessa da Arpae SAC al Comune di Bertinoro, e agli altri Enti, (tra cui Arpae Territoriale) con nota di "avvio procedimento", prot. Arpae SAC n. 14379 del 28.01.2022, acquisita al prot. Com.le n. 1802 del 31.01.2022;

Dato atto che la Ditta RIPRO-COOP Soc. Coop. Agr. svolge, presso lo stabilimento di via Colombarone s.n.c., attività di incubazione uova;

Dato atto che con Determinazione n. 2694 del 03.09.2014, la Provincia di Forlì-Cesena aveva adottato l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro il 19.09.2014, inerente lo stabilimento della ditta RIPROCOOP; tale AUA ricomprendeva il "Nulla Osta Acustico";

Dato atto che con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-399 del 26.02.2016, rilasciata dal Comune di Bertinoro in data 02.03.2016, prot. 4280, era stata aggiornata la Determinazione n. 2694/2014;

Vista la documentazione relativa all'impatto acustico presentata dalla ditta a corredo della Comunicazione di Modifica Non Sostanziale di AUA;

Dato atto che in merito alla documentazione relativa all'impatto acustico è stato richiesto il parere di Arpae – Servizio Territoriale – Distretto di Forlì con nota prot. Comune di Bertinoro n. 1893 del 01.02.2022;

Visto il parere di Arpae prot. Arpae PG/2022/67046 del 22.04.2022, acquisito al prot. Com.le n. 8226 del 22.04.2022, e la successiva nota di precisazione, relativa alla correzione di un refuso, acquisita al prot. com.le. n. 8711 del 02.05.2022;

Preso atto che:

- La ditta RIPRO-COOP già operante all'indirizzo in oggetto, intende installare un nuovo punto di emissione in atmosfera che emette aria ambientale, aspirata dai locali corridoi di schiusa dell'incubatoio;
- Tale sorgente risulta operante in orario notturno ed è denominata E10.
- La ditta è autorizzata ex DPR 59/2013 con det n. 2694 del 3/09/2014 (Prot. prov 82930/2014) con cui è stato rilasciato Nulla-Osta di cui all'art. 8, comma 6 del D.Lgs 447/95 (allegato C).
- L'AUA del 2014 è stata aggiornata con Det. Amb 2016 del 26/02/2016, nell'ambito della quale, in ordine al nulla osta acustico si rileva quanto segue:

"SI PRENDE ATTO di quanto dichiarato dal TCA al punto 11 di tale documento, che di seguito parzialmente si riporta:

"...Si dichiara che con l'introduzione dell'isolamento acustico nelle sorgenti S1a e S1b (aspirazione gusci uova) l'impianto rispetta i limiti assoluti e differenziali, in special modo il criterio differenziale non si applica in forza dell'art. 4, c2 DPCM 14.11.1997, in quanto presso tutti i recettori il rumore ambientale di immissione è inferiore a 50 dB (A)." ;

Si comunica che:

-Si ritengono ottemperate le prescrizioni contenute nel Nulla Osta, di cui all'art. 8, comma 6 del D.Lgs. 447 95, in merito agli aspetti di impatto acustico, rilasciato dal comune di Bertinoro (prot. Com.le n. 14166 del 29.08.2014);

- Si ritiene non necessario l'aggiornamento del suddetto Nulla Osta."

- In ottemperanza alle prescrizioni Nulla-Osta di cui all'art. 8, comma 6 del D.Lgs 447/95 (allegato all'AUA 2014) la ditta aveva attuato le seguenti opere di contenimento acustico, alle sorgenti S1a e S2b;

- Sulla base della documentazione presentata nel passato la ditta ha le seguenti sorgenti acustiche:

Sorgenti fisse esistenti

Sorgente	Denominazione delle sorgenti	Periodo di funzionamento
S1a	Aspirazione abbattitore piumino	Diurno
S1b	Vacuum system – trasporto gusci	Diurno
S2a	Pompe di lavaggio	Diurno
S2b	Ventole di raffreddamento locale pompe	Diurno/Notturmo
S3	Locale pompe ad alta pressione (vecchio incubatoio)	Diurno
S4	Sistema di termostatazione-raffreddamento	Diurno/Notturmo

L'attivazione delle sorgenti indicate avviene secondo la seguente modalità di funzionamento:

- martedì e venerdì dalle ore 6.00 alle ore 18.00 S1 (a e b), S2 (a e b) S3 e S4
- lunedì, mercoledì, Giovedì dalle ore 8.00 alle ore 16.30 S2 (a e b) S3 e S4
- tutti i giorni dopo le 18.00 e nel periodo notturno S2b e S4

inoltre vi sono le emissioni delle centrali termiche:

Emissione	Portata massima Nmc/h	Altezza min m	Durata h/g
E1	600	6	0-20
E6	800	6,5	0-20
E7	800	6,5	0-4
E16	400	4,5	5

- Ad esse (come dichiarato dal TCA) si va ad aggiungere la nuova sorgente (E10): nuovo punto di aspirazione con elettroventilatore installato a terra, dotato di cofanatura-schermatura acustica, (potenza di 11KW con portata di 8.000 mc/h ed una rumorosità dichiarata di 74 dBA a metri 5).

- Sulla base di quanto sopra e attraverso la potenza sonora della sorgente di progetto, ottenuta dai dati di targa, è stato effettuato dal TCA il calcolo della pressione sonora presso il recettore più vicino alla sorgente (R2), in modo da valutare l'eventuale incremento del rumore nei confronti del ricettore stesso, valutando il rispetto dei limiti assoluti e differenziali ex artt 3,4 del DPCM 14/11/1997, a cui la ditta è assoggettata.

Preso atto, in particolare, della parte conclusiva del Parere Arpa PG/2022/67046 del 22.04.2022, acquisito al prot. Com.le n. 8226 del 22.04.2022, che di seguito si riporta:

“Conclusione

Per tutto quanto sopra esposto, viste le valutazioni del TCA e considerato che, sulla base delle stesse l'attività di progetto non determinerà il superamento dei limiti di immissione assoluti e differenziali (ex artt.3, 4 del DPCM 14/11/97), non si rilevano elementi ostativi alla richiesta e pertanto si esprime parere favorevole.

Dato atto che il rispetto dei limiti è subordinato all'attuazione di soluzioni gestionali e all'attuazione di opere di contenimento acustico, si propone che codesto Comune modifichi il nulla osta di cui all'art.8 della L 447/95, prevedendo le seguenti prescrizioni:

- 1. Dovranno essere mantenute e manutentate le opere di contenimento acustico realizzate (S1a e S2b) e di progetto (cofanatura-schermatura acustica dell'elettroventilatore installato a terra, asservito all'emissione E10);*
- 2. Entro tre mesi dall'inizio dell'attività, dovrà essere inviata all'Amministrazione comunale una relazione tecnica contenente l'esito delle verifiche post operam, da effettuarsi corrispondenza del recettore R2, al fine di verificare il rispetto dei limiti di legge e l'efficacia delle opere di contenimento attuate (cofanatura*

fonoisolante). Le misure dovranno essere effettuate in periodo diurno e notturno in concomitanza con lo svolgimento, presso la ditta, delle attività acusticamente più rilevanti.

3. Qualora dai rilievi fonometrici post operam emergesse la necessità di attuare ulteriori opere di contenimento acustico a protezione dei recettori, le stesse dovranno essere individuate e descritte nella relazione di cui al punto 3) al fine di acquisire il relativo benessere, fermo restando che la prosecuzione dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di legge.

Da ultimo, fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013, qualunque variazione all'attività, ovvero alle sorgenti sonore che possa determinare un incremento delle immissioni sonore nell'ambiente esterno e/o abitativo, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004), da presentare preventivamente all'Amministrazione comunale, al fine di valutare tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge.

Si richiama comunque che l'attività è tenuta al rispetto dei limiti di cui alla L. 447/95, ovvero al rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali (ex artt. 3, 4 del DPCM 14/11/1997), in qualsiasi condizione di esercizio."

Visto il D.P.R. n. 59 del 13.03.2013;

Vista la Legge 447/95;

Visto il parere del Responsabile dell'endoprocedimento valutazione di impatto acustico prot. 8729 del 02.05.2022;

PRESCRIZIONI:

1. Dovranno essere mantenute e manutentate le opere di contenimento acustico realizzate (S1a e S2b) e di progetto (cofanatura-schermatura acustica dell'elettroventilatore installato a terra, asservito all'emissione E10);
2. Entro tre mesi dall'inizio dell'attività, dovrà essere inviata all'Amministrazione comunale, e ad Arpae–Servizio Territoriale, una relazione tecnica contenente l'esito delle verifiche post operam, da effettuarsi in corrispondenza del recettore R2, al fine di verificare il rispetto dei limiti di legge e l'efficacia delle opere di contenimento attuate (cofanatura fonoisolante). Le misure dovranno essere effettuate in periodo diurno e notturno in concomitanza con lo svolgimento, presso la ditta, delle attività acusticamente più rilevanti.
3. Qualora dai rilievi fonometrici post operam emergesse la necessità di attuare ulteriori opere di contenimento acustico a protezione dei recettori, le stesse dovranno essere individuate e descritte nella relazione di cui al punto 2) al fine di acquisire il relativo benessere, fermo restando che la prosecuzione dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di legge.
4. Fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013, qualunque variazione all'attività, ovvero alle sorgenti sonore che possa determinare un incremento delle immissioni sonore nell'ambiente esterno e/o abitativo, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004), da presentare preventivamente all'Amministrazione comunale, al fine di valutare tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge.

Si richiama comunque che l'attività è tenuta al rispetto dei limiti di cui alla L. 447/95, ovvero al rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali (ex artt. 3, 4 del DPCM 14/11/1997), in qualsiasi condizione di esercizio."

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.